

DIRITTO ROMANO CRISTIANO ?

1. — Biondo Biondi ha intitolato al « diritto romano cristiano » un'opera, vastissima e di largo e sicuro respiro, che gli è costata, pur tra molteplici altre ricerche cui intanto dedicava infaticabilmente il suo ingegno, vent'anni e più di elaborazione paziente (Biondi B., *Il diritto romano cristiano* 1 [1952] p. XII-461; 2 [1952] p. X-477; 3 [1953] p. X-611). Il primo spunto se ne scorge in una comunicazione presentata al *Congressus iuridicus internationalis* del 1934 (*Religione e diritto nella legislazione di Giustiniano*, in *Acta Congr. iur. intern.* 1. 99 ss.). Un primo abbozzo se ne ravvisa nella monografia *Giustiniano I, principe e legislatore cattolico*, che è del 1936. Non è difficile prevedere, quindi, che essa sarà, per molti anni a venire, la base di appoggio, una base eccezionalmente solida e ricca, per ogni ulteriore ricerca sui caratteri e i limiti dell'influenza, indubbiamente grandiosa, esercitata dal cristianesimo sul diritto romano.

I tre volumi del Biondi sono, rispettivamente, dedicati: il primo, alla discussione generale del problema circa l'influsso sul diritto romano del cristianesimo (discussione imperniata sullo studio dell'orientamento religioso della legislazione postclassica); il secondo, alla giustizia e alle persone; il terzo, alla famiglia, ai rapporti patrimoniali ed al diritto pubblico.

2. — Nel primo volume, distinto in dodici capitoli, l'a. affronta, come dicevamo, il problema dell'influsso cristiano sulle leggi romane, proponendosi, più precisamente, « di individuare, nell'ambito della legislazione, questi fermenti, di studiare la lotta tra la forza di resistenza dell'antico ordinamento e la vigorosa capacità di penetrazione delle nuove correnti spirituali, quanta parte, attraverso quali vie, con quale tecnica e con quale risultato, le dottrine e l'orientamento della Chiesa sono penetrati nella legislazione postclassica e giustiniana » (p. 3). Ed egli avverte (p. 3 ss.) che il problema non è nuovo, ed anzi traccia subito uno schizzo diligente delle precedenti impostazioni, dai tempi più antichi al

* In *Iura* 6 (1955) 228 ss.

giorno d'oggi: uno schizzo, che vale di per sé solo a giustificare la nuova e più vasta indagine, perché pone in chiara evidenza le manchevolezze, la frammentarietà, spesso la contraddittorietà delle ricerche precedenti.

Un superamento decisivo delle impostazioni precedenti non può derivare, a giudizio del B. (p. 42 s.), che dal proposito di ricostruire storicamente, nella sua interezza, il diritto romano-cristiano, cioè il diritto « risultante dalla legislazione degli imperatori cristiani, da Costantino a Giustiniano, la quale costituì il lievito per una radicale trasformazione del diritto di Roma accolto nel *Corpus iuris* ». « Si tratta — prosegue l'a. — di individuare questo fermento racchiuso a piene mani nella legislazione, onde poi seguire questo processo di lievitazione, accertandone il risultato, che si concreta in linea generale nelle compilazioni giustiniane ». Insomma (p. 43), « alla consueta qualifica antitetica diritto classico, da una parte, diritto postclassico e giustiniano dall'altra, che di per sé nulla dice circa la sostanza giuridica, ed all'altra contrapposizione tra diritto romano e diritto romano-ellenico, che, se pur non enuncia soltanto una base meramente topografica, è troppo indeterminata, giacché non è facile concretare in che cosa consista l'ellenismo », l'a. pensa, « come risultato di lunghi e pazienti studi, si debba sostituire la contrapposizione tra diritto pagano e diritto cristiano ». Infatti (p. 47), « ogni età ha la sua particolare vocazione: arte, filosofia, giurisprudenza, politica, tecnica. Orbene, l'epoca che fermenta nel travaglio delle catacombe e delle persecuzioni ed emerge con Costantino, si sente attratta per la religione, verso la quale si orienta ogni manifestazione dello spirito. La religione raggiunge così un fervore ed un vertice mai superato. Il medio evo è essenzialmente e profondamente religioso; ed è sotto questo profilo che bisogna considerare sempre quest'epoca, in cui la romanità pagana esce trasformata ». Ora (p. 49), « di fronte a questa diffusa e generale religiosità, il cristianesimo non si può collocare sullo stesso piano dell'ellenismo o di qualsiasi altro fattore, giacché la religione, laddove è profondamente sentita, sorpassa per gravità ed estensione ogni altro lato della vita. Pertanto è ovvio che correnti spirituali e consuetudini orientali potevano irrompere nel corpo del diritto romano, solo passando attraverso il filtro del cristianesimo ». In conclusione (è sempre il B. che parla, p. 50), « il cristianesimo in un'epoca di massimo fervore religioso non è una forza tra le forze, e quindi è vano porre il problema del giuoco tra di esse, è la forza fondamentale, che può lasciare zone di indifferenza, rispetto alle quali non si può parlare di prevalenza o di soccombenza, trattandosi di campi in cui il fattore religioso non è chiamato ad agire ».

3. — Mi sono studiato di riassumere il pensiero dell'a. attraverso le sue stesse parole, al fine di evitare, se possibile, equivoci di interpretazione. Indubbiamente, il punto di vista è interessante ed ha con sé alquanto di plausibile, ma forse il B. pecca, nel suo sforzo di reagire al frammentarismo delle impostazioni precedenti, per una certa quale eccessiva esuberanza, che lo porta praticamente a qualificare di cristiano tutto il *ius novum* romano, lasciando da parte la possibilità di più minute analisi, che eventualmente andavano fatte. Egli stesso afferma (p. 51) che « la ricostruzione del diritto romano cristiano si fonda su *tutta* (il *corpus* è suo) la legislazione imperiale da Costantino a Giustiniano », aggiungendo poco oltre che « se le leggi postclassiche e giustinianee costituiscono un punto fermo e sicuro, non sono trascurabili le interpolazioni, qualora consideriamo le più sicure, o che si ricolleghino a principi e direttive che troviamo nelle leggi ». Un così fatto programma implica fatalmente il pericolo della genericità: se tutto si deve ritenere *a priori* « cristiano » perché *ius novum*, ne consegue che non si ha modo di mettere in giusta luce il « perché » della sua qualifica di cristiano, salvo che non ci si voglia limitare a considerazioni vaghe e nebulose di « religiosità » di questa o quella norma.

Tuttavia, il Biondi non si limita a queste considerazioni generali, ma passa subito, in quattrocento densissime pagine, ad una determinazione concreta del tema, attraverso un esame singolarmente acuto dei vari fattori del diritto romano cristiano.

Dopo un capitolo dedicato ai precedenti dell'idea cristiana (p. 98 ss.), l'a. passa ad identificare i motivi dell'orientamento cristiano dell'Impero e della sua legislazione (p. 117 ss.), indi il valore e i limiti della concezione teocratica dello Stato (p. 166 ss.), indi ancora i rapporti istituitisi tra *imperium* e *sacerdotium* (p. 181 ss.), e poi le relazioni intercorrenti nel pensiero giuridico postclassico tra *canones* e *leges* (p. 231 ss.), e la complessa azione legislativa a difesa della fede cattolica (p. 253 ss.), e la formazione di un *ius singulare ecclesiasticum* (p. 360 ss.), e la disciplina ecclesiastica (p. 395 ss.), e infine le funzioni civili riconosciute ai vescovi (p. 435 ss.).

È qui, in questa dovizia di elementi pazientemente raccolti, classificati e valutati, il vero e notevole valore dell'opera. Forse, al termine della lettura potrà riportarsi l'impressione che la dimostrazione non abbia pienamente corrisposto alle premesse programmatiche iniziali. Ma è poco male, perché quel che più conta non è il generico e astratto di un programma, ma lo specifico e concreto della trattazione.

4. — La lettura dei volumi successivi dell'opera del Biondi, secondo e terzo, ancor piú ci allontana, se non erro, dalle premesse programmatiche dell'a., ma ancor meglio ci avvicina al concreto degli istituti, delle visuali e dei problemi, attraverso una fitta serie di densi e interessantissimi capitoli. Sempre piú chiaramente, in altri termini, l'opera del Biondi si rivela una completa e lucida trattazione d'insieme della legislazione romana postclassica.

Particolarmente felici, in questi due ulteriori volumi, sono, a mio parere, i capp. XIII-XVI, in cui l'a. traccia, con la mirabile padronanza delle fonti che gli va riconosciuta, una sorta di nuovo « Geist » jheringiano, una sorta di nuovi « Prinzipien » alla Schulz, ma con riguardo all'età postclassica ed agli ideali cristiani. Quei motivi che altre trattazioni avevano solo imperfettamente lumeggiato, e comunque solo dal punto di vista della loro funzione deformatrice e corruttrice dei principî classici del diritto romano: quegli stessi motivi riappaiono trattati con ben altra ampiezza e con ben diverso rilievo, sí da acquistare, ai nostri occhi, un valore « positivo » e « costruttivo », che avrebbe minacciato altrimenti di sfuggirci.

Le basi cristiane della giustizia vengono dall'a. (II. 1 ss.) individuate attraverso lo studio dell'evoluzione postclassica dei concetti di diritto naturale, di *aequitas*, di morale, di *fas*, di *ius*, di *iustitia*. Un intero e vasto capitolo viene quindi dedicato (II. 119 ss.) ai rapporti tra diritto e *charitas*, in tutte le singole manifestazioni di quest'ultima: moderazione, *benignitas*, *clementia*, *pietas*, *humanitas*, misericordia e perdono. Un successivo capitolo espone poscia (II. 174 ss.) le manifestazioni di carità che si ravvisano nella legislazione postclassica. Infine, un capitolo ancora successivo (II. 263 ss.) analizza l'operatività, nella legislazione imperiale, dei motivi etici cristiani. Se ne ricava un quadro eccezionalmente vivo degli influssi della idea cristiana sul mondo del diritto, sebbene debba pure aggiungersi che non può sfuggire, ad un attento lettore, come assai volte quell'idea si sia limitata al rango di motivo, di indirizzo, di proclama e non abbia veramente permeato di sé il diritto romano, effettivamente trasformandolo in senso cristiano.

I dodici capitoli che seguono quelli ora ricordati completano in ogni particolare il quadro sistematico, fornendo una messe larghissima di dati e di notazioni. Ma non è, evidentemente, possibile, nei limiti di una recensione, seguire piú da vicino il discorso dell'autore.

5. — Le conclusioni della vastissima opera sono esposte dal Biondi in alcune pagine di « epilogo » del terzo volume (III. 519 ss.). Giusta-

mente l'a. si rivendica il merito di aver rivalorizzato con la sua fatica la legislazione postclassica, troppo trascurata dalla romanistica moderna. E giustamente egli attribuisce a quella legislazione una importanza e una influenza di gran lunga superiori a quelle che si sogliono riconoscere di consueto. Ma, ripeto, è il caso, proprio dopo così vasta e approfondita indagine, di parlar di « diritto romano-cristiano »?

Se non erriamo, lo stesso Biondi in certo senso non ne è pienamente sicuro. Egli (p. 522), dopo aver affermato che « come in fatto di religione, anche nel campo del diritto si vuole instaurare un *novus ordo* », aggiunge, poco oltre, quanto segue: « l'esperienza dimostrò che tutto ciò era illusione poiché non era possibile seppellire l'antica civiltà e l'antico diritto pagano, che avevano ancora qualche cosa da dire e da tramandare al mondo ». Vero è che l'a. prosegue, segnalando in Giustiniano e nella sua opera il punto di superamento del paganesimo, ma forse anche con Giustiniano è piuttosto da individuare un programma che non un risultato concreto. Dice il Biondi: « Giustiniano volle non ripristinare l'antico diritto, che nel suo spirito era morto e sepolto, ma che l'antica legge, qua e là ritoccata, dovesse intendersi alla stregua dello spirito della nuova legislazione e dei nuovi tempi »; e ancora: « Giustiniano ha inteso fare quello che fece Gesù, il quale accoglie l'antica legge, di cui anzi dice che non vuol mutare neppure un accento, ma nello stesso tempo impone che si intenda alla luce dell'Evangelo ». Certo, non è possibile dubitar seriamente che siano stati questi gli intenti del grande imperatore, ma il grande problema è sapere se egli riuscì ad attuarli.

E, malgrado l'imponente, appassionata dimostrazione del Biondi, tuttora è lecito, a mio avviso, dubitarne.